

REGOLAMENTO (CE) N. 32/98 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1986/97⁽⁴⁾, ha previsto che tali concessioni assumano la forma di contingenti tariffari per il secondo semestre della campagna 1997/1998 e per le campagne successive; che è quindi necessario limitare fino alla fine del mese di luglio la validità dei titoli di importazione rilasciati nel corso del secondo semestre della campagna 1997/1998 e nel corso delle campagne successive; che è quindi necessario adattare l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1218/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1218/96 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli di importazione sono validi dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio. Tuttavia, la loro validità scade alla fine del mese di luglio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 280 del 14. 10. 1997, pag. 1.